

N. R.G. [redacted]



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Dott.ssa Gabriella RAT TI

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta nel [redacted] promossa da:

[redacted], rappresenta e difesa dagli [redacted]

Parte attrice in opposizione

Contro

[redacted] in persona del legale rappresentante *pro tempore* [redacted]
rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dagli [redacted]

Parte convenuta opposta

Conclusioni delle parti

Parte attrice

Contrariis reiectis, per tutto quanto in atto dedotto ed eccepito in fatto ed in diritto,

In via istruttoria

Disporre integrazione della consulenza tecnica del Finanziamento per cui è causa con il seguente quesito ovvero con quello ritenuto dal giudice più congruo:

- effettui il ricalcolo del piano di ammortamento e del dare/avere attenendosi al codice civile, all'art. 1815 c.c., all'art 1284 c.c., alla legge 1543/92, al D.leg.vo 385/93, alla legge 108/96,

pagina 1 di 8



all'art. 644 c.p., e comunque alla legislazione applicabile in *subiecta materia*, depurando tutti gli addebiti effettuati arbitrariamente dalla Banca durante tutto il rapporto ed applicando in particolare l'art. 125 bis e 117 del D.Leg.vo 385/93;

Ammettere interpello e testi, in materia diretta e contraria, sui capitoli di prova e con i testi di cui alla memoria ex art. 183 VI° comma n. 2 c.p.c.

Nel merito

- Rigettare tutte le avverse domande eccezioni, in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in atti;
- Dichiarare nullo, e/o annullare e/o dichiarare di nessun effetto, comunque revocandolo, il Decreto Ingiuntivo [REDACTED] pronunciato dal Giudice del Tribunale di Torino in data 13/03/2018 dietro ricorso della [REDACTED];
- Accertare e dichiarare la violazione da parte della [REDACTED] dei doveri di correttezza e buona fede precontrattuale e contrattuale previsti dagli artt. 1337, 1338, 1175, 1366 e 1375 c.c. nei confronti della [REDACTED] nonché degli artt. 1283, 1284, 1815 c.c., nonché del D.Lgs. 385/1993, della L. 154/1992, della L. 108/1996, dell'art. 644 c.p.;
- Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per le causali tutte di cui in atti, delle condizioni pattuite e/o applicate relative a tasso di interesse, capitalizzazione trimestrale degli interessi, competenze, spese ed oneri e degli addebiti a tale titolo effettuati sul Finanziamento per cui è causa;
- Accertare e dichiarare il TAEG (tasso annuo effettivo globale) del Finanziamento per cui è causa;
- Accertare e dichiarare se il TAEG (tasso annuo effettivo globale) dalla [REDACTED] stabilito contrattualmente e/o applicato al Finanziamento per cui è causa era superiore al tasso soglia usura in violazione della legge 24/01, della legge 108/96 e dell'art. 644 c.p.;
- Accertare e dichiarare, per motivi tutti di cui in atti, la nullità della clausola relativa al TAEG del Finanziamento per cui è causa e, per l'effetto
- Accertare e dichiarare che il TAEG da applicare al Finanziamento di cui causa deve essere rideterminato nel tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, che nessun'altra somma è dovuta dalla [REDACTED] titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese, e che la durata del credito deve essere rideterminata in trentasei mesi
- Accertare e dichiarare, per le causali tutte di cui in atti, che il saldo dichiarato [REDACTED] relativa al Finanziamento per cui è causa è un saldo non vero e conseguentemente
- Accertare e dichiarare il reale dare ed avere tra le parti ovvero il reale saldo del dare ed avere del Finanziamento per cui è causa secondo i criteri di legge e nella misura che sarà in tal modo accertata;



- Dichiarare tenuta e condannare, per motivi tutti di cui in atti, la Banca alla restituzione in favore della [REDACTED] delle somme imputate ai suddetti titoli non dovuti e/o contrastanti con le disposizioni cogenti di legge per l'importo accertando in corso di causa anche a titolo di risarcimento del danno, operando, se del caso le opportune compensazioni con l'eventuale credito che venisse riconosciuto in favore della [REDACTED] ed a carico della [REDACTED]
 - Accertare e dichiarare, per i motivi tutti di cui in atti, il reale dare avere tra la [REDACTED] e la [REDACTED] ovvero il reale saldo del dare ed avere;
 - Accertare e dichiarare, per i motivi tutti di cui atti, l'eventuale debito e/o credito di [REDACTED] nei confronti della [REDACTED]
- Con vittoria di spese, compensi di lite, oltre accessori di legge.

Parte convenuta

In via preliminare

[omissis]

In via principale

- accertata e dichiarata l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'opposizione proposta dall' attrice rigettarla integralmente e confermare il decreto ingiuntivo opposto;

In subordine

- Accertare e dichiarare che parte opponente è debitrice nei confronti di [REDACTED] della somma di Euro 16.909,40, ovvero di quella maggiore o minore somma che risulterà nel corso del presente giudizio e, conseguentemente, condannare l'opponente al pagamento della predetta somma, o della maggiore o minore somma che risulterà dell'istruttoria, oltre interessi e spese;

In via istruttoria

Si insiste per il rigetto dell'avversaria istanza di CTU in quanto manifestamente generica e meramente esplorativa;

Si chiede l'acquisizione del fascicolo telematico della procedura monitoria, che si inserisce integralmente nella busta telematica sub all. punto c) e d);

Con riserva di ulteriormente dedurre produrre anche istruttoria nei concedenti termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. [...].

Materia del contendere e motivi della decisione

1. Con decreto emesso in data [REDACTED] il Tribunale di Torino ingiungeva alla [REDACTED] il pagamento in favore della [REDACTED] della somma di euro 16.909,40, oltre interessi, spese, Iva e CPA. La richiesta monitoria era basata sul contratto di prestito personale [REDACTED]



2. Avverso detto decreto proponeva opposizione la [REDACTED] contestando la domanda ex adverso formulata in sede monitoria e, in particolare formulando contestazioni in punto Taeg. Nel dettaglio, parte attrice rilevava che nel Taeg dichiarato dalla Banca non era stato computato il costo della polizza assicurativa sottoscritta contestualmente al finanziamento - costo da includersi obbligatoriamente ex art. 121 T.U.B.-, dovendosi pertanto ritenere applicabile l'art. 125 bis del T.U.B. ai sensi del quale la clausola relativa al Taeg è nulla, con conseguente sostituzione del tasso di interesse applicato con quello legale.

3. Parte opposta si costituiva contrastando le prospettazioni e le domande attoree e chiedendone il rigetto.

4. Dopo l'assegnazione del termine per l'esperimento della mediazione e dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c., la causa è stata istruita mediante Ctu e successivamente trattenuta a decisione previa precisazione delle conclusioni all'udienza figurativa del 4.11.20 ed assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.

5. Oggetto della presente controversia è il contratto di prestito personale [REDACTED] e la Ctu esperita ha consentito di escludere la sussistenza di superamento del tasso soglia dell'usura. Il punto da esaminare ai fini della soluzione della controversia rimane dunque quello relativo al Taeg indicato in contratto, problematica che, del resto, costituisce in punto in relazione al quale si sono concentrate le difese attoree.

Come è noto, l'inclusione di tutti i costi nel Taeg (Tasso annuo effettivo globale) è prevista dal Testo Unico Bancario per permettere a chi richiede il finanziamento una comparazione effettiva e, nel caso di specie, il Ctu ha operato due ipotesi di calcolo - inclusione delle assicurazioni, esclusione delle assicurazioni - più l'ulteriore ipotesi della inclusione delle sole commissioni poste a carico della [REDACTED] che l'assicuratore ha riconosciuto all'intermediario.

Il punto controverso, a ben vedere, riguarda l'inserimento o meno della polizza assicurativa nel Taeg, atteso che (i) ex art. 121 Tub, il Taeg deve comprendere anche i premi assicurativi qualora la stipula della polizza assicurativa sia obbligatoria oppure costituisca un requisito per ottenere il credito alle condizioni offerte e che (ii) ex art. 125 bis Tub, *"Sono nulle le clausole del contratto relative ai costi a carico del consumatore che ... non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta"*, con la conseguenza che *"Nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali: a) il Taeg equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli simili ... emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese"*.



Ai sensi della Ctu esperita, il TAEG corrisponde a quello indicato nel contratto di finanziamento solo nell'ipotesi in cui le spese assicurative e/o le commissioni riconosciute all'intermediario sono escluse dal computo.

In ogni caso, come già accennato, in nessuna delle ipotesi il tasso soglia usura è stato superato.

6. Nel caso di specie, nel contratto di finanziamento le polizze assicurative (rispettivamente di euro 1.352,00, polizza denominata [REDACTED] e di euro 187,00 polizza denominata [REDACTED] - cfr. relazione Ctu pag. 11) sono state definite "facoltative".

E' pacifico che, ai fini che qui interessano dell'inserimento nel calcolo del Taeg, non rileva la definizione contrattuale di "polizza facoltativa", dovendosi invece valutare se la sottoscrizione della stessa ha costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni offerte. In sostanza, come ripetutamente osservato dall'ABF, occorre accertare la sussistenza di un "rapporto di connessione particolarmente elevato" tra il contratto di finanziamento e la polizza assicurativa che consenta di ritenere pienamente soddisfatto l'interesse del finanziatore alla conservazione delle originarie condizioni patrimoniali e finanziarie del debitore e al contenimento del rischio della sua insolvenza.

In proposito, il Collegio di Coordinamento ABF, nella decisione 2017 n. 1187, ha condivisibilmente osservato che *"ragionare in senso contrario, dando esclusivo rilievo al mero dato formale della sua sola qualificazione negoziale, comporterebbe, all'evidenza, la possibilità di ridurre sensibilmente, fino ad escluderla, la portata precettiva della normativa di riferimento (art. 121 Tub; nonché, seppure in una diversa prospettiva, art. 28, d.l. n. 1/2021), pregiudicando di fatto quel <livello elevato (...) di tutela> degli interessi dei consumatori della Comunità, cui il legislatore nazionale è chiamato dalla normativa comunitaria. (cfr. Considerando n. 9, Direttiva 2008/48/CE) e nella cui direzione si muovono anche gli auspici di IVASS e Banca d'Italia per la definizione da parte degli intermediari di <modalità e tempi di offerta atti ad evitare condizionamenti nella negoziazione del finanziamento>....Come confermato anche dai risultati degli accertamenti compiuti dalle Autorità di Vigilanza, il ricorso al solo criterio formale determinerebbe infatti un elevato rischio di falsi negativi, connesso alla qualificazione come facoltative di polizze assicurative, in realtà obbligatorie, con conseguente esclusione del relativo costo dal calcolo del Taeg"*.

Quanto all'onere della prova (quando, come nel caso, la polizza è stata contrattualmente definita facoltativa), dalle decisioni del Collegio di Coordinamento dell'ABF si ricava che il consumatore deve provare che la polizza ha funzione genetica di copertura del credito e che vi è connessione genetica e funzionale tra contratto di finanziamento e contratto assicurativo, nel senso che i due contratti sono stati stipulati contestualmente e hanno pari durata. In questo contesto, nella decisione sopracitata, il Collegio di Coordinamento dell'ABF ha concluso che il servizio accessorio deve ritenersi obbligatorio e che la polizza assicurativa deve essere qualificata come obbligatoria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 121 Tub.



Applicando le considerazioni di cui sopra, pienamente condivisibili e condivise, al caso di specie, emerge con evidenza la sussistenza di plurimi, documentali e concordanti indici di obbligatorietà della polizza quali: il tenore letterale del fascicolo informativo delle polizze [REDACTED] e [REDACTED]

[REDACTED] la contestualità dei contratti; la durata delle polizze corrispondente a quella del finanziamento; l'idoneità delle polizze a contemperare il rischio di insolvenza del debitore, essendo le stesse esse a copertura non solo del rischio decesso e di perdita di impiego, ma altresì a copertura della sopravvenuta inabilità o invalidità (temporanea e permanente).

Inoltre, sempre in virtù di una successiva decisione del Collegio di Coordinamento ABF n. 2397 del 2018, ai fini della qualificazione della polizza come "obbligatoria", assume altresì rilevanza la circostanza che all'intermediario finanziatore sia stata attribuita una significativa remunerazione per il collocamento della polizza assicurativa, la quale, nel caso di specie, è pari "in media 52% del premio al netto delle tasse".

Resta da considerare se, in presenza della descritta situazione, la banca/intermediario poteva fornire elementi di segno contrario (non bastando, per le ragioni anzidette, lo schermo formale della definizione contrattuale).

Anche su questo punto, il Collegio di coordinamento dell'ABF ha preso posizione e, nella citata decisione 2017 n. 1187, ha indicato precisi e condivisi elementi che era onere - qui non assolto - di parte convenuta opposta allegare e provare.

In particolare, quando come nel caso a fronte della qualificazione negoziale di facoltatività della polizza assicurativa il consumatore ha fornito, anche in via presuntiva, la prova di un "rapporto di connessione particolarmente elevato" tra il contratto di finanziamento e la polizza assicurativa che comporta la qualificazione come obbligatoria della polizza, l'intermediario/finanziatore può difendersi allegando e provando: (i) che sono stati illustrati al cliente i costi di finanziamento con e senza polizza: *"In tal caso può infatti ritenersi che la prospettazione della comparazione dei costi, con o senza polizza, rafforzi il significato della facoltatività indicata nel contratto, poiché consente una consapevole scelta <economica> del cliente tra la conclusione del contratto di finanziamento con o senza la polizza assicurativa. Tale prova contraria è del resto agevolata dagli obblighi imposti a carico del finanziatore della Disposizioni in materia di trasparenza, secondo cui <la scelta di porre in essere politiche commerciali che prevedano l'offerta contestuale, accanto ad un contratto di finanziamento, di altri contratti, anche attraverso soggetti terzi, deve essere accompagnata da una serie di cautele particolari, adottando procedure organizzative e di controllo interno che assicurino nel continuo: (...) (d) che le procedure di commercializzazione siano improntate a canoni di trasparenza e di correttezza e, in particolare, che: (...) al cliente siano illustrati gli effetti complessivi, in termini di obblighi e di vantaggi, derivanti dalla combinazione dei contratti offerti; in caso di servizi accessori connessi con il contratto di credito qualificati come facoltativi, al cliente va illustrato chiaramente e correttamente il costo complessivo da sostenere sia nel caso in cui si sottoscriva il contratto relativo al servizio accessorio offerto sia in quello in cui*



non lo sottoscriva> ... Di conseguenza, la mancata illustrazione al cliente del costo complessivo del finanziamento, con o senza servizio accessorio, non può che confermare – in presenza degli indici presuntivi sopra individuati – la natura obbligatoria della polizza assicurativa”; (ii) e/o che condizioni simili, senza la stipula della polizza, sono state offerte ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio: “L’erogazione di finanziamenti a condizioni del tutto analoghe a favore di soggetti con merito creditizio omogeneo a quello del debitore assicurato, anche in assenza di polizza assicurativa, può considerarsi infatti un chiaro indice a favore della natura facoltativa della polizza assicurativa, che alla luce della prassi seguita dall’intermediario finanziatore, può ritenersi irrilevante per la concessione del credito e per la determinazione delle condizioni offerte”; (iii) e/o che sia stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento: “Infatti l’attribuzione di un recesso così confezionato rivela la indifferenza della polizza sulla pattuizione delle condizioni del prestito”.

Resta ancora da aggiungere che, con una recentissima decisione (4.11.20 n. 19452) il Collegio ABF di Napoli, dopo aver ribadito che “la polizza assicurativa non concorre a determinare il Taeg se l’intermediario dimostra di aver proposto il finanziamento alle medesime condizioni, indipendentemente dalla stipula del contratto di assicurazione”, ha precisato che l’intermediario soggiace all’onere di allegare almeno due contratti di finanziamento stipulati da soggetti che presentino il medesimo merito creditizio del ricorrente e che hanno ottenuto la concessione del prestito pur in mancanza della contestuale sottoscrizione del contratto di assicurazione.

Nel caso di specie, come già anticipato e come affermato anche dal CTU (cfr. p.32 della Relazione tecnica d’ufficio), parte opposta non ha fornito alcuno degli elementi sopra delineati, necessari per avvalorare la natura facoltativa della polizza assicurativa e dunque la sua perdurante esclusione dal calcolo del Taeg.

7. Da quanto sopra, consegue che la polizza assicurativa deve essere qualificata obbligatoria e deve essere ricompresa nel calcolo del Taeg relativo al contratto di prestito personale oggetto di causa.

Poiché ciò, pacificamente, non è avvenuto, deve essere applicato l’art. 125 bis Tub e considerato lo scenario n. 1 prospettato dal Ctu.

8. A fronte del capitale erogato di Euro 15.187,00 (di cui euro 15.000,00 per capitale erogato ed il residuo quale premio assicurativo anticipato dalla finanziaria e contestualmente riscosso mediante accredito del netto), parte attrice in opposizione risulta aver restituito la somma di Euro 6.336,00. Conseguentemente [REDACTED] dovrà corrispondere alla [REDACTED] S.p.A. la somma residua di Euro 8.851,00, importo al quale dovranno sommarsi l’importo degli interessi calcolati ex art. 125 bis TUB.



9. Atteso quanto sopra esposto, che assorbe anche la questione della efficacia probatoria dell'estratto ex art. 50 Tub in sede di opposizione a decreto ingiuntivo e senza necessità di assumere approfondimenti istruttori non rilevanti ai fini della decisione, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e parte attrice deve essere condannata a pagare a parte convenuta la somma di euro 8.851,00, oltre interessi ex art. 125 bis Tub.

10. Stante l'esito del giudizio e la circostanza che parte attrice è risultata completamente vittoriosa in punto Taeg, si ritiene di dover dichiarare integralmente compensate le spese del procedimento.

11. Le spese di Ctu, come già liquidate con decreto 5.5.2020 devono essere poste a definitivo carico di parte convenuta opposta. Si richiama inoltre il principio giurisprudenziale in base al quale: *"in tema di consulenza tecnica di ufficio, il compenso dovuto al consulente è posto solidalmente a carico di tutte le parti, atteso che l'attività posta in essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza"* (così Cass. civ., Sez. II, 30/12/2009, n. 28094. Nello stesso senso: Cass. civ. Sez. VI, 05/11/2014, n. 23522 e Cass. civ. Sez. II Sent., 10/10/2018, n. 25047).

Pqm

Il Tribunale, decidendo nel procedimento iscritto nel RG al [REDACTED] ogni contraria istanza, eccezione e deduzione dichiarata assorbita o respinta, così provvede:

Revoca il decreto ingiuntivo opposto;

Condanna parte attrice opponente a pagare a [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore, somma di Euro 8.851,00 oltre gli interessi calcolati ex art. 125 bis TUB dalla data delle singole scadenze.

Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio;

Pone le spese di Ctu come già liquidate a definitivo integrale carico di parte convenuta opposta.
Torino, 22.2.21

Il Giudice
Dott.ssa G. Ratti

